



STATUTO

CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE "LUIGI EINAUDI"

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'associazione denominata CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE "LUIGI EINAUDI" (abbreviabile in "Centro Einaudi") con sede in Torino, Via Ponza numero 4.

Art. 2 – Scopi

1. Il Centro Einaudi ispira la propria azione al "conoscere per deliberare", nonché agli altri principi, insegnamenti e metodi di Luigi Einaudi ("Noi vogliamo, perché liberali, tutto ciò che giovi ad elevare e perfezionare ed arricchire spiritualmente la persona umana; tutto ciò che ricrei e rafforzi nell'italiano la consapevolezza della propria dignità di uomo e di cittadino; noi non vogliamo e respingeremo risolutamente tutto ciò che contribuisca a fare dell'uomo un servo, un dipendente, un conformista, un ripetitore di parole d'ordine e di frasi fatte. Il solo criterio della verità politica, come di ogni altra verità, è il diritto [...] di criticare gli ordinamenti esistenti e gli uomini al potere [...]. Bisogna conservare della struttura sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia della libertà delle persone umane contro l'onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata").

2. Il Centro Einaudi è senza scopo di lucro e ha il fine principale di svolgere e divulgare, in completa autonomia, sia con pubblicazioni sia con attività formative, studi e ricerche di carattere politico, economico e sociologico nell'intento di offrire soluzioni - liberali nel senso sopra accennato - ai problemi delle società e delle economie moderne, nonché di diffondere tra i cittadini la cultura della responsabilità civile.

3. Il Centro Einaudi ha la sua sede operativa nella Regione Piemonte.

Art. 3 – Soci e Amici del Centro

1. L'appartenenza al Centro Einaudi è subordinata all'adesione ai principi enunciati all'articolo 2 dello Statuto.

2. I Soci si distinguono in Ordinari e Onorari.

3. Possono divenire Soci Ordinari persone fisiche di qualunque nazionalità che condividano principi e finalità del Centro Einaudi; la qualifica di Socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, previa proposta del Comitato Soci; le quote associative non sono trasmissibili; l'adesione al Centro Einaudi in qualità di socio è a tempo indeterminato, salvo recesso comunicato al Comitato Direttivo; sono fatti salvi gli Enti pubblici o privati già associati al Centro Einaudi.

4. Sono Soci di diritto, qualora ne facciano richiesta, i parenti in linea retta di Fulvio e Alberto Guerrini. Sono Soci Onorari i Soci fondatori e le persone fisiche che sono equiparabili ai Soci fondatori per i loro meriti,

previa deliberazione adottata all'unanimità dal Comitato Direttivo.

5. Sono Amici del Centro Einaudi le persone, fisiche o giuridiche, che hanno manifestato interesse a sostenere le attività di carattere scientifico e di ricerca del Centro Einaudi, previa delibera del Comitato Soci approvata dal Comitato Direttivo.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il Patrimonio del Centro Einaudi è costituito dai beni mobili e/o immobili, eventuali lasciti o donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le Entrate sono costituite da:

- a) quote sociali versate dagli associati;
- b) eventuali altre entrate e acquisizioni;
- c) ricerche e/o dai loro proventi e/o più in genere dalle attività del Centro;
- d) oblazioni;
- e) sovvenzioni dello Stato;
- f) sovvenzioni di Enti pubblici e privati nazionali, europei e internazionali.

Art. 5 – Organi

1. Gli Organi del Centro Einaudi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Soci;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Presidente Onorario;
- f) il Comitato Studi;
- g) il Revisore dei Conti.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci del Centro Einaudi, composta dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative, elegge il Comitato Direttivo e il Comitato Soci nonché, su proposta del Comitato Direttivo, il Presidente Onorario e i Soci Onorari; discute e approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano del Comitato Direttivo almeno due volte all'anno oppure quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Soci per discutere su specifici argomenti.

3. La convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea dei Soci è valida quando in prima convocazione siano presenti in proprio o per delega almeno due terzi dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci.

5. Per le delibere inerenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, la nomina degli organi direttivi dell'associazione, l'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con le quote associative; in tal caso

l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti.

Art. 7 – Comitato Soci

1. Il Comitato Soci del Centro Einaudi è eletto dall'Assemblea al suo interno, può essere composto da tre a cinque membri, dura in carica tre esercizi e più specificatamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato; i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Comitato Soci propone al Comitato Direttivo la nomina di nuovi Soci, scelti preferibilmente tra gli Amici del Centro.
3. Il Comitato Soci delibera a maggioranza dei presenti; le sue riunioni sono presiedute dal componente del Comitato che è il Socio del Centro Einaudi più anziano per appartenenza al Centro, che nomina un segretario per la redazione del verbale.

Art. 8 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo del Centro Einaudi è eletto dall'Assemblea dei Soci, può essere composto da tre a undici membri, dura in carica tre esercizi e più specificatamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato; i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'assemblea.
3. Il Comitato Direttivo:
 - a) nomina tra i suoi componenti il Presidente;
 - b) nomina il Comitato Studi;
 - c) può nominare un Direttore, con funzioni disciplinate dal regolamento interno;
 - d) approva il Regolamento interno e le sue eventuali variazioni;
 - e) approva i programmi di studio, di ricerca e di documentazione predisposti dal Comitato Studi, deliberando in ordine a tutte le spese conseguenti alla loro attuazione;
 - f) delibera sulle proposte del Comitato Soci di ammissione di nuovi Soci.
4. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni di cui al comma 3, lett. a), b), c) ed f) del presente articolo richiedono la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.
6. Le votazioni sono palesi; in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
7. Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno; l'intervento alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
8. Le riunioni sono indette per iniziativa del Presidente o per iniziativa della maggioranza dei componenti con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti del Comitato designato dai presenti.
10. Il presidente della riunione nomina un segretario per la redazione del verbale.

11. Qualora nominato, alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa di norma anche il Direttore, senza diritto di voto.

12. I componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente del Centro Einaudi ha la rappresentanza legale del Centro di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la responsabilità del suo funzionamento; è investito di tutti i poteri, disgiunti dagli altri membri del Comitato Direttivo, per l'ordinaria amministrazione nell'ambito di piani di attività approvati. In particolare, rende operative le decisioni del Comitato Direttivo, provvede al funzionamento del Centro Einaudi, ne cura l'amministrazione e ne conserva la documentazione, può aprire conti correnti bancari e disporre per quant'altro necessario al funzionamento del Centro Einaudi.

2. Spetta, tra l'altro, al Presidente:

- a) dirigere i lavori dell'Assemblea;
- b) presiedere il Comitato Direttivo;
- c) convocare l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

3. Il Presidente rimane in carica per la durata del Comitato Direttivo ed è rieleggibile.

4. Il Presidente può convocare il Comitato Studi e il Comitato Soci.

Art. 10 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario del Centro Einaudi, scelto dal Comitato Direttivo tra persone di spiccate doti personali e professionali che condivida pienamente i principi ispiratori enunciati all'art. 2 dello Statuto, partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 – Comitato Studi

1. Il Comitato Studi del Centro Einaudi è nominato dal Comitato Direttivo, può essere composto da tre a cinque componenti, dura in carica tre esercizi e più specificatamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato; i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Comitato Studi nomina al suo interno il Coordinatore, che ne cura la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

3. Il Comitato Studi cura l'istruttoria sui programmi di ricerca e di studio individuati dal Comitato Direttivo e ne elabora di propri, che sottopone al Comitato Direttivo per l'approvazione; cura e sovrintende scientificamente le pubblicazioni.

4. Qualora nominato, alle riunioni del Comitato Studi partecipa di norma anche il Direttore.

Art. 12 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti non può essere Socio del Centro Einaudi, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili ed è nominato dall'Assemblea.

Art. 13 – Uso degli studi

1. Ogni diritto circa l'uso dei risultati degli studi, ricerche e pubblicazioni retribuiti è acquisito dal Centro Einaudi, salvo diversa pattuizione scritta con gli autori.

Art. 14 – Scioglimento

1. Lo scioglimento del Centro Einaudi è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo è obbligatoriamente devoluto a enti che svolgono analoga attività senza scopo di lucro, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I relativi verbali devono essere redatti dal notaio.
2. In considerazione delle finalità del Centro Einaudi, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti ai Soci o a terzi, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione e utilizzati per fini sociali, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.